



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04/12/2010

=====

ADDI' 04/12/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACCNIS

***** OMISSIS

ASSENTI: BUONTEMPO

DELIBERAZIONE N. 568

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2002, n.5 (Comitato regionale per i lavori pubblici)".



568 - 4 DIC. 2010 *fr*

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2002, n.5 (Comitato regionale per i lavori pubblici)".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture e Lavori Pubblici;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale n. 5 del 31.01.2002 e s.m.i.;

VISTO che all'articolo 2 della predetta legge viene disciplinata la composizione e la costituzione del Comitato, per cui questo risulta composto da due diverse tipologie di membri, alcuni con diritto di voto ed altri senza diritto di voto tra i quali n. 8 (otto) esperti esterni in specifiche materie tecniche-amministrative;

CONSIDERATO che gli esperti esterni hanno il compito di supportare il funzionario istruttore nell'esame degli elaborati progettuali preliminari, definitivi ed esecutivi nonché per le perizie di varianti e/o nell'esame delle questioni giuridiche amministrative che vengono sottoposte al Comitato per il parere;

VISTO il D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001 denominato "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" con il quale, tra l'altro, è stato ampliato il numero dei Comuni della Regione Lazio con classificazione sismica con la conseguenza che i lavori da realizzare nei predetti Comuni sono accompagnati dalla relazione di un geologo con necessità, in alcuni casi, di indagini approfondite;

VISTO il D.M. 14 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 - Suppl. Ordinario, entrato in vigore il primo luglio 2009, con il quale sono state approvate le nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC08) che devono essere applicate per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni sia in zone sismiche che in zone non sismiche prevedendo la presentazione di documenti attinenti la professionalità propria del geologo come la relazione geologica, la relazione geotecnica, la relazione sulla modellazione sismica del sito e pericolosità sismica di base;

CONSIDERATO che tra gli otto esperti esterni di cui sopra, la legge regionale n. 5 del 31.01.2002 e s.m.i. non comprende un geologo;

CONSIDERATO che, in relazione a tale carenza e con riferimento ai Decreti sopra citati, diventa indispensabile la presenza di un geologo che integri il gruppo degli otto esperti esterni contribuendo ad implementarne la competenza tecnica, ed evitando, nel contempo, rallentamenti nell'attività istruttoria sui progetti secondo le normali logiche di opportunità e buon andamento amministrativo;

RITENUTO, quindi, necessario integrare l'attuale composizione degli esperti esterni del Comitato Regionale per i Lavori Pubblici, con l'inserimento di un geologo esperto in programmazione, direzione ed elaborazione di indagini geotecniche;



568 - 4 DIC. 2010^{ra}

RITENUTO, pertanto, di dover modificare l'articolo 2 della legge regionale 31 gennaio 2002, n.5, riguardante la composizione e costituzione del Comitato;

VISTO il testo della proposta di legge regionale formulato dalla Direzione Regionale Attività della Presidenza – Area Attività Normativa, in collegamento con la Direzione Regionale competente in materia;

VISTA la relazione dell'Assessore alle Infrastrutture e Lavori Pubblici;

all'unanimità

DELIBERA


di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di Legge Regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2002, n.5 (Comitato regionale per i lavori pubblici)" che consta di numero 1 (un) articolo e di una Relazione che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



Articolato Proposta
Legge.doc



Relazione



ALLEG. alla DELIB. N. 568 m
DEL - 4 DIC. 2010

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5
(Comitato regionale per i lavori pubblici)”




A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'L' or a similar symbol, located in the lower right area of the page.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5)

1. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: "otto esperti" sono sostituite dalle seguenti: "nove esperti";
- b) dopo le parole: "marittime e portuali" sono inserite le seguenti: "un geologo esperto in programmazione, direzione ed elaborazione di indagini geotecniche, ".



Handwritten signatures and initials, including "MGP" and "Salle".



REGIONE
LAZIO

ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
L'ASSESSORE

Prot. n. _____

ALLEG. alla DELIB. N. 568 ^{Data} 02
- 4 DIC. 2010
DEL _____

Relazione per la proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2002, n.5 (Comitato regionale per i lavori pubblici)".

Con la Legge Regionale 31 gennaio 2002, n.5 è stato istituito il Comitato Regionale per i Lavori Pubblici (di seguito denominato Comitato), quale organo di consulenza tecnico-amministrativa in materia di lavori pubblici di competenza della Regione o di interesse regionale. Il Comitato rilascia pareri tecnico-amministrativi obbligatori ma non vincolanti su progetti e/o contenziosi il cui importo dei lavori a base d'asta sia pari o superiore ad € 3.000.000,00.

All'articolo 2 della predetta legge vengono disciplinate la composizione e la costituzione del Comitato. Il Comitato risulta composto da due diverse tipologie di membri, alcuni con diritto di voto ed altri senza diritto di voto.

Sono componenti con diritto di voto:

- il Coordinatore esterno con funzioni di Presidente;
- il Direttore regionale alle Infrastrutture;
- il Direttore regionale ai Trasporti;
- un Dirigente dell'Area Avvocatura e Consulenza;
- sette dirigenti della Giunta regionale tra quelli competenti in materia di lavori pubblici (5), ambiente (1) ed urbanistica (1);
- i dirigenti delle aree decentrate competenti in materia di lavori pubblici (6);


Sono componenti senza diritto di voto:

- i rappresentanti designati dagli Enti pubblici richiamati dalla stessa legge;
- n. 8 (otto) esperti esterni in specifiche materie tecniche e precisamente:
 - uno su questioni giuridico-amministrative in materia di lavori pubblici;
 - uno in restauro conservativo;
 - uno in progettazioni di strutture anche in zona sismica;
 - due in progettazioni di opere stradali e trasporti;
 - due in progettazioni di opere idrauliche;
 - uno in progettazioni di opere marittime e portuali.

Gli esperti esterni sono nominati componenti delle singole Commissioni relatrici ed hanno il compito di supportare il funzionario istruttore nell'esame degli elaborati progettuali preliminari, definitivi ed esecutivi nonché per le perizie di varianti e/o nell'esame delle questioni giuridiche amministrative che vengono sottoposte al Comitato per il parere. La proposta di parere elaborata dalla Commissione relatrice viene presentata dal funzionario istruttore in sede di Comitato per la deliberazione del parere.

Fra gli esperti esterni di cui sopra, la legge regionale non comprende un geologo. In relazione a tale carenza, si ritiene che l'evolversi della normativa e delle competenze tecniche proprie dei geologi

VIA CAPITAN BAVASTRO, 108
00154 ROMA



TEL. 06.51683305-3306 - 6855
FAX 06.51683832

CENTRO STAMPA

WWW.REGIONE.LAZIO.IT

Assessore Luca Malcotti
Infrastrutture e L.P.P.
Lazio

richiamate nelle ultime norme nazionali comporti necessariamente l'integrazione del gruppo degli otto esperti esterni con la figura di un geologo.

A tal proposito si evidenzia come a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001 denominato "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" risulta ampliato il numero dei Comuni della Regione Lazio con classificazione sismica. Di conseguenza i lavori da realizzare nei predetti Comuni sono accompagnati dalla relazione del geologo con necessità, in alcuni casi, di indagini approfondite. In particolare all'art. 52 si dispone che " in tutti i Comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche che private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministero per le Infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'Interno qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche".

Inoltre con il D.M. 14 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 – Suppl. Ordinario, entrato in vigore il primo luglio 2009, sono state approvate le nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC08) che devono essere seguite per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni sia in zone sismiche che in zone non sismiche.

Il Decreto prevede all'interno della progettazione la presentazione di documenti attinenti la professionalità propria del geologo e cioè la relazione geologica, la relazione geotecnica, la relazione sulla modellazione sismica del sito e pericolosità sismica di base.

Alla luce di quanto esposto si ritiene indispensabile, ai fini di una corretta istruttoria dei progetti che vengono presentati al Comitato per il rilascio del parere obbligatorio, l'inserimento della figura di un esperto geologo tra i componenti tecnici esterni senza diritto di voto, con la finalità di completare le competenze tecniche richieste dalle più recenti normative nazionali sulle costruzioni.

Il geologo esperto in programmazione, direzione ed elaborazione di indagini geotecniche, avrà il compito di fornire un valido supporto tecnico evitando rallentamenti nell'attività istruttoria sui progetti secondo le normali logiche di opportunità e buon andamento amministrativo.

Si propone pertanto la seguente modifica:

Proposta di legge regionale concernente

"Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2002, n.5

(Comitato regionale per i lavori pubblici)"

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 31 gennaio 2002, n.5)

1. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: "otto esperti" sono sostituite dalle seguenti: "nove esperti";
- b) dopo le parole: "marittime e portuali" sono inserite le seguenti: "un geologo esperto in programmazione, direzione ed elaborazione di indagini geotecniche. "



Luca Malcotti

WWW.REGIONELAZIO.IT

E-MAIL: MALCOTTI@REGIONELAZIO.IT

VIA CAPITAN BAVASTRO, 108
00154 ROMA

TEL 06.51683305-3306 - 6855
FAX 06.51683832